REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1978

relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 5,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia sia determinato almeno una volta al mese;

considerando che è opportuno prevedere, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, adattamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale;

considerando che è opportuno precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle dichiarazioni delle superfici seminate e che sono necessarie per l'identificazione delle medesime; che tuttavia non è possibile esigere la presentazione di queste dichiarazioni per le superfici già seminate;

considerando che in taluni casi i piselli, le fave e le favette sono trasformati in fiocchi destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali da un'industria diversa da quella che procede alla loro trasformazione; che è opportuno non escludere dal beneficio dell' aiuto i prodotti così traformati;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 prevede la determinazione delle disposizioni-quadro cui devono ottemperare i contratti conclusi con i fabbricanti di alimenti per animali;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto, è necessario che il contratto indichi il quantitativo stipulato o la superficie in cui il prodotto in questione è stato seminato, nonché il prezzo pagato o che deve essere pagato all'agricoltore; che allo stesso fine è opportuno prevedere la presentazione entro una certa data dei contratti;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime d'integrazione nel caso in cui il fabbricante non stipuli il contratto con il produttore agricolo o il contratto venga concluso con un produttore situato in un altro Stato membro, occorre prevedere il rilascio di un certificato attestante, segnatamente, l'osservanza del prezzo minimo da pagare al produttore;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, che adotta le regole generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (2), gli Stati membri produttori procedono in loco al controllo per sondaggio dell'esattezza delle superfici indicate nelle dichiarazioni; che per garantire l'efficacia di tale controllo è opportuno che esso interessi un numero rappresentativo di dichiarazioni;

considerando che è opportuno definire gli elementi che gli Stati membri devono trasmettersi per l'identificazione delle superfici sulle quali sono stati prodotti i piselli, le fave e le favette impiegati in uno Stato membro diverso dal paese produttore;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/78 prevede che gli Stati membri controllino l'entrata dei prodotti nell'impresa di fabbricazione di alimenti per animali nonché la loro utilizzazione; che, per garantire l'efficacia del controllo in tale impresa è opportuno definire la nozione di impresa e adottare le modalità del controllo stesso;

considerando che, per realizzare tale controllo, è opportuno basarsi sulla contabilità di magazzino delle imprese;

considerando che, per facilitare la commercializzazione dei piselli, delle fave e delle favette, è opportuno che l'importo dell'aiuto applicabile sia quello vigente il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali chiede all'organismo competente di effettuare il controllo dei prodotti nell'impresa;

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.

considerando che, per il buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno che gli Stati membri compilino un certificato che determini il quantitativo che ha diritto all'aiuto nonché l'importo del medesimo; che per motivi di buona gestione amministrativa è opportuno che l'utilizzazione dei piselli, delle fave e delle favette negli alimenti per animali avvenga entro un certo termine;

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione del regime di aiuto, è opportuno definire le modalità di versamento dell'aiuto;

considerando che è opportuno stabilire un criterio in ordine alla frequenza minima delle fissazioni dell' aiuto; che è sufficiente che l'aiuto sia applicato almeno una volta al mese;

considerando che il regime attualmente applicato in Francia prevede il rispetto da parte del fabbricante di un prezzo minimo lievemente inferiore al prezzo minimo fissato dal regolamento (CEE) n. 1120/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 [1]; che per i prodotti consegnati a titolo dei contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del regime comunitario è equo derogare al rispetto di quest'ultimo prezzo minimo;

considerando che, qualora l'aiuto comunitario fosse fissato a un livello inferiore a quello dell'aiuto nazionale, la soppressione di questo aiuto recherebbe un sicuro pregiudizio ai fabbricanti che hanno concluso contratti anteriormente all'entrata in vigore del regime comunitario;

considerando che è opportuno autorizzare la Francia a mantenere, a talune condizioni, l'aiuto nazionale per la campagna 1978/1979;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1526/78 [2] della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 2286/78 [3]; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1526/78;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. fabbricante di alimenti per animali: qualsiasi impresa dotata degli impianti necessari per la macinatura dei piselli, delle fave e delle favette e per l'incorporazione negli alimenti per animali;

2. produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda piselli, fave o favette destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di alimenti per animali;

3. primo acquirente: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante di alimenti per animali che abbia stipulato con un produttore un contratto che soddisfi alla condizione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1119/78;

4. contratto: un contratto, stipulato fra un fabbricante di alimenti per animali e un produttore o un acquirente, che preveda l'obbligo per il fabbricante di prendere in consegna e per il contraente di consegnare il quantitativo di piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile da raccogliere su una superficie determinata ovvero il quantitativo corrispondente al quantitativo indicato nel contratto o un contratto concluso tra un primo acquirente e un produttore, che preveda l'obbligo per il primo acquirente di prendere in consegna, e per il produttore, di consegnare il quantitativo di piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile:

— da raccogliere su una superficie determinata ovvero

— corrispondente al quantitativo indicato nel contratto.

Prezzo mondiale

Articolo 2

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia è determinato una volta al mese. Tuttavia in caso di modifiche importanti della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che è necessario.

Tale prezzo medio è determinato per 100 kg ed è pari alla media aritmetica delle offerte e delle quotazioni constatate nei cinque giorni lavorativi che precedono quello della determinazione.

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 11.
[2] GU n. L 179 del 1º. 7. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 77.

2. La Commissione prende in considerazione soltanto le offerte e le quotazioni più favorevoli concernenti consegne da effettuarsi entro i 30 giorni che seguono la data della loro constatazione.

Articolo 3

1. Qualora le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino:

a) una presentazione diversa da una presentazione alla rinfusa, il loro importo è adattato diminuendolo della plusvalenza risultante dalla presentazione;

b) un prodotto di qualità diversa da quella per la quale è stato fissato il prezzo limite per l'intervento, il prezzo viene adattato in conformità del coefficiente che figura in allegato A;

c) prodotti resi «c» e «f», il loro importo è aumentato dello 0,2 % per tener conto del costo dell' assicurazione;

d) prodotti resi «cif» per un luogo di transito della frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adattato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto reso a Rotterdam;

e) un prodotto reso «cif» Rotterdam, il loro importo è aumentato di 0,325 unità di conto per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro;

f) prodotti resi «fas», «fob» o altrimenti, il loro importo è aumentato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo di imbarco o di carico sino al luogo di transito della frontiera.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 4

Qualora sia applicato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/78, sono prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli

— dei panelli di soia alla rinfusa ottenuti dalla trasformazione dei semi di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam;

— degli altri panelli oleosi offerti sul mercato mondiale, eventualmente adattate per tener conto della differenza fra il loro valore e il valore dei panelli di soia.

Dichiarazione e contratto

Articolo 5

1. La dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio è presentata all'organismo a tal uopo designato dallo Stato membro in cui il prodotto è stato seminato prima di una data che lo Stato membro interessato deve determinare. Tale data è determinata in funzione del periodo durante il quale il controllo di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento viene effettuato nello Stato membro in questione.

2. La dichiarazione deve indicare almeno:

— il cognome, i nomi e l'indirizzo del dichiarante;

— la superficie seminata a piselli, fave o favette, destinati all'alimentazione degli animali, in ettari e are;

— il riferimento catastale delle superfici seminate o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo.

3. L'organismo competente attribuisce un numero di registrazione a ciascuna dichiarazione e ne informa il produttore interessato.

4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna dichiarazione per i piselli, le fave e le favette raccolti prima del 31 ottobre 1978.

Articolo 6

1. Il contratto concluso dal fabbricante di alimenti per animali è da questi presentato all'organismo all'uopo designato dallo Stato membro in cui i piselli, le fave e la favette saranno utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali, almeno una settimana dall'entrata dei piselli, delle fave e delle favette nella sua impresa.

Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 il contratto è corredato del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tuttavia, per i piselli, le fave e le favette che entrano nell'impresa tra il 1° luglio 1978 ed il 15 febbraio 1979 e per i quali la copia del contratto concluso tra l'acquirente ed il produttore non è stata presentata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1526/78, questo certificato è presentato al più tardi il 15 febbraio 1979.

Gli Stati membri possono determinare la superficie minima e/o la quantità minima per le quali il contratto può essere presentato.

2. Se il contratto che deve essere presentato dal fabbricante di alimenti per gli animali è stato concluso con un produttore in uno Stato membro diverso da quello in cui avrà luogo l'impiego dei prodotti in causa, una copia dello stesso è presentata all'organismo competente dello Stato membro produttore.

Tuttavia, per i piselli, le fave e le favette che entrano nell'impresa di trasformazione tra il 1° luglio 1978 e il 15 febbraio 1979, la copia del contratto deve essere presentata al più tardi il 31 gennaio 1979.

3. Se il contratto che deve essere presentato dal fabbricante di alimenti per gli animali è stato concluso con una persona diversa dal produttore, il primo acquirente presenta il contratto che ha concluso con il produttore all'organismo competente nello Stato membro in cui i piselli, le fave e le favette sono stati prodotti.

Tuttavia, per i piselli, le fave e le favette che entrano nell'impresa di trasformazione tra il 1° luglio 1978 e il 15 febbraio 1979, il contratto concluso tra il primo acquirente ed il produttore dev'essere presentato al più tardi il 31 gennaio 1979.

Articolo 7

Ogni contratto concluso con il produttore deve indicare almeno:

a) il cognome, il nome, l'indirizzo e la firma delle parti contraenti;

b) la data in cui è stato concluso;

c) tranne per i prodotti raccolti fino al 31 ottobre 1978, il numero di protocollo della dichiarazione di cui all'articolo 5;

d) la campagna della raccolta;

e) qualora il contratto sia stato concluso da un fabbricante, il luogo di destinazione del prodotto raccolto;

f) il quantitativo di piselli, fave e favette stipulato ovvero, in mancanza, la superficie espressa in ettari e are in cui il prodotto che è oggetto del contratto sarà raccolto;

g) il prezzo da pagare al produttore per unità di peso.

Articolo 8

1. Il prezzo che deve essere pagato al produttore si intende per una merce sana, leale e mercantile della qualità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/78, partenza azienda agricola e caricata sul veicolo dell'acquirente.

2. Una maggiorazione o una detrazione dell'1 % si applica secondo il caso al prezzo di vendita per ciascun punto di umidità e/o impurità in meno o in più rispetto alla qualità di cui al paragrafo 1. Tuttavia, qualora il tasso di umidità superi il 18 %, o il tasso di materia inerte superi l'1,5 %, ovvero il tasso di impurità, ivi compresa la materia inerte, superi il 5 %, le detrazioni da applicare per un tasso superiore alle percentuali sopra indicate saranno convenute tra le parti contraenti.

Controllo

Articolo 9

Il controllo mediante sondaggio dell'esattezza delle superfici indicate nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 concerne superfici indicate nel 5 % almeno delle dichiarazioni presentate. Tali controlli vengono effettuati ad una data la più vicina possibile al momento previsto per la raccolta.

Articolo 10

1. L'organismo competente nello Stato membro in cui i piselli, le fave e le favette sono prodotti controlla, per quanto riguarda il contratto stipulato con il produttore:

a) che il contratto rechi le indicazioni previste dall'articolo 7;

b) tranne nel caso in cui il contratto riguardi prodotti raccolti entro il 31 ottobre 1978,

— se una dichiarazione recante lo stesso numero di registrazione sia stata effettivamente presentata;

— se sia già stato presentato un altro contratto concernente la stessa dichiarazione;

— se le superfici indicate nella dichiarazione abbiano formato oggetto del controllo di cui all'articolo 9;

— se, qualora il contratto si riferisca ad una quantità, che tale quantità corrisponda a quella producibile sulla superficie indicata nella dichiarazione;

c) che il prezzo pagato al produttore, tenuto conto del disposto dell'articolo 8, sia almeno eguale al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1119/78.

2. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6, se il contratto soddisfa alle condizioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo e alle verifiche di cui alla lettera b) effettuate dall'organismo competente, quest'ultimo rilascia a colui che ha presentato il contratto un certificato attestante l'effettuazione delle verifiche previste dal paragrafo 1, nel quale è indicata la quantità di piselli, fave e favette che hanno formato oggetto del contratto o, eventualmente, la superficie interessata.

3. All'atto del rilascio del certificato di cui al paragrafo 2, l'organismo emittente provvede ad attribuirgli un numero d'ordine, a firmarlo ed a timbrarlo.

Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti, secondo il paese di rilascio del documento: B per il Belgio, D per Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per l'Italia, IR per l'Irlanda, L per Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito.

L'originale del certificato è destinato al richiedente, mentre la copia è conservata dall'organismo emittente.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri degli organismi emittenti nonché i fac-simile dei certificati.

La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

5. Su richiesta di qualsiasi detentore di un certificato di cui al paragrafo 2 e previa presentazione dello stesso da parte del detentore, l'organismo che ha emesso il certificato rilascia dei certificati per quantitativi inferiori a quello indicato nel documento presentato, in sostituzione del documento presentato e per un quantitativo globale di piselli, fave e favette pari al quantitativo in esso indicato.

Ad ogni certificato rilasciato in sostituzione del certificato presentato è attribuito lo stesso numero apposto su quest'ultimo, oltre ad un numero complementare.

Articolo 11

In caso di dubbi sull'autenticità del certificato o delle diciture e dei visti in esso apportati, i servizi nazionali competenti rispediscono per controllo il documento oggetto di controversia o una fotocopia dello stesso all'organismo emittente.

In caso di applicazione del comma precedente, i servizi che hanno rinviato il documento oggetto di controversia consegnano all'interessato una ricevuta, dietro sua richiesta.

Articolo 12

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per impresa:

a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione degli alimenti per animali e,

b) quando i prodotti di cui trattasi non possono essere depositati in tale perimetro, qualsiasi locale al di fuori di quest'ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei prodotti depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso.

2. Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/78 al momento dell'entrata nell'impresa in cui i piselli, le fave e le favette saranno trasformati.

3. Per consentire il controllo di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi designati ai fini dell'applicazione delle misure speciali relative ai piselli, alle fave e alle favette impiegati nell'alimentazione animale. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. L'organismo competente nello Stato membro in cui vengono trasformati piselli, fave e favette verifica la concordanza tra la quantità o, eventualmente, la superficie indicata nel certificato e la quantità indicata nel contratto concluso dal fabbricante. Se il certificato riguarda una superficie e il contratto riguarda una quantità, questo organismo verifica che la quantità corrisponda a quella che può essere prodotta sulla superficie indicata. Se il contratto riguarda una quantità e il certificato una superficie situata in un altro Stato membro, l'organismo competente può chiedere di essere coadiuvato dall'organismo competente nello Stato membro produttore in causa per verificare la corrispondenza di cui sopra.

L'organismo competente controlla:

— per i contratti conclusi dal fabbricante e relativi a quantitativi, che il quantitativo consegnato non sia superiore al 7 % di quello indicato nel contratto;

— per i contratti conclusi dai fabbricanti e relativi a superfici, che il quantitativo consegnato corrisponda a quello che può essere prodotto sulla superficie indicata.

Se il quantitativo consegnato supera la percentuale indicata al primo trattino o non corrisponda a quello che può essere prodotto sulla superficie indicata, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto un quantitativo pari, secondo il caso, al 107 % di quello indicato nel contratto o a quello che può essere prodotto sulla superficie indicata. Se il contratto riguarda una superficie situata in un altro Stato membro, l'organismo competente può chiedere di essere coadiuvato dall'organismo competente nello Stato membro produttore per verificare la corrispondenza tra la superficie indicata nel contratto e la quantità effettivamente consegnata. Il peso dei piselli, delle fave e delle favette è espresso in kg e adeguato in conformità del metodo precisato nell' allegato B.

Articolo 13

Salvo caso di forza maggiore, i piselli, le fave e le favette la cui entrata nell'impresa è stata verificata in conformità dell'articolo 12 non possono più uscire come tali dall'impresa stessa, eccetto i piselli, le fave e le favette che verranno trasformati in fiocchi destinati ad essere immessi negli alimenti per animali, e a condizione che i fiocchi ottenuti rientrino nella stessa impresa dalla quale sono usciti i piselli, le fave e le favette.

Articolo 14

Il controllo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/78 deve consentire di verificare la corrispondenza tra il quantitativo di piselli, fave e favette entrato nell'impresa e il quantitativo degli stessi prodotti macinati e/o dei fiocchi effettivamente impiegati negli alimenti per animali.

Ai fini del controllo, il fabbricante tiene una contabilità distinta per piselli, fave e favette raccolti nella Comunità e piselli, fave e favette importati, recante almeno l'indicazione:

— dei quantitativi entrati, con menzione del peso netto del prodotto non trasformato nonché, nel caso di prodotti raccolti nella Comunità, del tenore di umidità e impurità;

— dei movimenti dei prodotti tra i locali e i luoghi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e i locali di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo nonché dell'uscita di piselli, fave e favette destinati ad essere trasformati in fiocchi, e dell'entrata di detti fiocchi;

— dei quantitativi di piselli, fave e favette o dei fiocchi impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, dei quantitativi di tali alimenti prodotti, nonché di quelli usciti dall'impresa.

Articolo 15

1. La domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78 è presentata dall'interessato al più tardi al momento dell'entrata nell' impresa dei prodotti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, e comunque prima che i prodotti stessi vengano incorporati negli alimenti per animali. La domanda è presentata per iscritto.

2. La domanda, presentata conformemente al paragrafo 1, vale come domanda di aiuto.

Articolo 16

1. La domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78 può essere fatta soltanto per una o più partite. Per partita si intende un determinato quantitativo di piselli, fave e favette, numerato all'entrata nell'impresa e per il quale sia stata effettuata un'analisi in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3.

2. La domanda deve recare almeno una delle indicazioni seguenti:

— cognome, nome e indirizzo del richiedente;

— quantitativo di piselli, fave e favette per il quale è chiesto l'aiuto;

— numero o numeri della partita o delle partite interessate.

Articolo 17

L'aiuto da concedere è quello valido il giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78.

Articolo 18

1. Dopo aver effettuato i controlli di cui agli articoli 10 e 12, paragrafo 4, ed aver verificato la

domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78, l'organismo competente rilascia un certificato di aiuto nel quale sono indicati:

— il quantitativo di piselli, fave e favette, determinato conformemente all'articolo 12, avente diritto all'aiuto;

— l'importo dell'aiuto da concedere.

2. Il certificato è redatto in almeno due esemplari; il primo è rilasciato al richiedente e il secondo conservato dall'organismo emittente.

3. Il rilascio del certificato dà diritto al pagamento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1418/78, a condizione che vengano fornite sufficienti garanzie.

4. Salvo caso di forza maggiore il certificato obbliga ad incorporare per l'alimentazione degli animali il quantitativo indicato nel certificato stesso entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio.

L'obbligo si considera adempiuto quando il quantitativo trasformato, determinato secondo il metodo definito in allegato, non è inferiore di oltre il 2 % al quantitativo indicato.

Tale quantitativo si riferisce ad un prodotto i cui tenori di umidità e impurità corrispondono a quelli per i quali è fissato l'aiuto.

Aiuto

Articolo 19

1. L'aiuto è concesso soltanto per i piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile.

2. L'aiuto è corrisposto previa presentazione del certificato e dopo attestazione, rilasciata dall'organismo incaricato del controllo, dell'impiego dei prodotti identificati nel certificato durante il periodo di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Qualora, in seguito ad un caso di forza maggiore il quantitativo determinato sul certificato venga utilizzato solo parzialmente in detto periodo, l'aiuto è pagato in proporzione delle quantità realmente utilizzate. L'aiuto viene versato entro i 120 giorni che seguono la presentazione del certificato.

Articolo 20

1. L'aiuto è fissato una volta al mese in modo da assicurare la sua applicazione il primo giorno del mese seguente la data della sua fissazione. Tuttavia, in caso di modifica importante della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che necessario.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati ed in ogni caso prima della loro messa in applicazione, gli importi dell'aiuto da corrispondere per 100 kg di prodotti.

Articolo 21

Fino al 30 giugno 1979, la Repubblica francese è autorizzata a mantenere il regime di aiuto nazionale per i piselli, le fave e le favette raccolti nel suo territorio e impiegati nell'alimentazione animale.

L'importo dell'aiuto di cui sopra non può tuttavia essere superiore alla differenza tra l'importo valido il 1° luglio 1978 risultante dall'applicazione del regime nazionale e l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78.

Articolo 22

Il regolamento (CEE) n. 1526/78 è abrogato.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO A

Coefficienti di equivalenza per differenti qualità di panelli di soia

Panelli di soia aventi un tenore in proteine di:	Coefficienti di equivalenza da detrarre dal prezzo
46 — 48 %	— 0,560
49 — 50 %	— 1,120

ALLEGATO B

Metodo di calcolo del peso dei piselli, delle fave e delle favette

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità dei piselli, delle fave e delle favette il cui peso è da determinare.

h = umidità dei piselli, delle fave e delle favette il cui peso è da determinare.

i_1 = impurità
h_1 = umidità
} della qualità per la quale l'aiuto è fissato.

q = quantità dei prodotti come tali espressa in kg il cui peso è da determinare.

X = peso dei prodotti da prendere in considerazione espresso in kg.

Nota:

Per il tenore in umidità ed impurità sono considerate soltanto le prime due decimali.